

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4539 del 29/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Salsi Luciano, impianto di via Frignanese 498, Vignola (MO). Riferimento n° 804/2015 del SUAP dell'Unione Terre di Castelli. Pratica Sinadoc N° 7891/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4699 del 28/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SALSI LUCIANO, IMPIANTO DI VIA FRIGNANESE 498, VIGNOLA (MO). RIFERIMENTO N° 804/2015 DEL SUAP DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PRATICA SINADOC N° 7891/2016

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Salsi Luciano con sede legale e impianto ubicato in via Frignanese 498, Vignola (MO), ha presentato al SUAP dell'Unione Terre di Castelli la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 804/2015. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 857 del 20/1/2016, pratica n° 7891/2016.

Con nota protocollo n° 6779 del 7/4/2017 la Provincia di SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa sull'impatto acustico e planimetria scarichi;

Con protocollo n° 9023 del 9/5/2017 e n° 11218 dell'8/6/2017 è stata assunta agli atti di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta inviata dalla ditta con la quale si trasmette la

La ditta nell'impianto di cui all'oggetto, svolge attività di vendita carburanti con autolavaggio.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

Sono stati acquisiti dalla Provincia di SAC di ARPAE Modena come contributi istruttori i pareri del Gestore delle pubbliche fognature, con protocollo n° 15538 del 3/8/2017, relativamente agli scarichi idrici e, di ARPAE ST Distretto Area Sud con protocollo n° 13907 del 13/7/2017, relativamente all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/c.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/c e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Salsi Luciano di Vignola con impianto ubicato in via Frignanese 498, Vignola (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a **15 anni dal 28/08/2017 con scadenza al 27/08/2032.**
- 5) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 6) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 7) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Terre di Castelli.
- 8) Di informare che:
- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di dilavamento e	Comune di Vignola

acque reflue industriali in pubblica fognatura	
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Vignola

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 9) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Terre di Castelli, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta Salsi Luciano con sede legale e impianto in via Frignanese 498, Vignola (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <p>Acque reflue industriali in pubblica fognatura</p> <p>Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura</p>

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Salsi Luciano di Vignola, nell'impianto di via Frignanese 498, Vignola, svolge attività di Vendita carburanti con autolavaggio.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'impianto, previo trattamento mediante fossa Imhoff, sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque reflue provenienti dall'attività di autolavaggio, previo trattamento con impianto costituito da vasca di sedimentazione e impianto biologico, sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale scoperto a rischio di inquinamento da idrocarburi sono trattate mediante separatore fanghi e sistema di disoleazione e successivamente confluiscono, nella pubblica fognatura;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici o dei bar sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante il manufatto di sedimentazione e di disoleazione di cui sopra sono classificabili come “Acque reflue di dilavamento”.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'autolavaggio confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole del Gestore delle pubbliche fognature acquisito agli atti con protocollo n° 15538 del 3/8/2017.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Salsi Luciano, con sede legale e impianto in via Frignanese 498, Vignola, **a scaricare nella pubblica fognatura** di via Frignanese a Vignola le acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio e le acque reflue di dilavamento derivanti dall'attività di distributore carburanti.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue dell'autolavaggio dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 4) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 5) Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 6) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 7) A cura del titolare della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei manufatti di depurazione a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;

- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 9) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
 - 10) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
 - 11) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 - 12) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Vignola e al Gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato RUMORE

Ditta Salsi Luciano di Vignola, impianto di via Frignanese 498, Vignola (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Salsi Luciano, con sede legale e impianto in via Frignanese 498, Vignola (MO), svolge attività di vendita carburanti con autolavaggio.

Così come è descritto nella valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico si rileva che:

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- l’area interessata dall’impianto è inserita all’interno di una UTO (Unità territoriale omogenea) assegnata dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe “III - area di tipo misto”, con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;

- i ricettori sensibili considerati sono costituiti da edifici residenziali localizzate nelle vicinanze indicati con R1, R2, R3;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali per i ricettori considerati.

C – Istruttoria e pareri

Vista la valutazione di impatto acustico datata gennaio 2016 della ditta Salsi Luciano per l'impianto di via Frignanese 498, Vignola.

Visto il parere favorevole espresso distretto Area Sud di ARPAE Modena, acquisito agli atti con protocollo n° 13907 del 13/7/2017.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il l'impianto ubicato a Vignola (MO), via Frignanese n. 498, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Salsi Luciano, secondo la configurazione descritta nella valutazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) In fase d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.